

TAR Sardegna, Sezione I - Sentenza 23/03/2004 n. 406
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.2.2

Le "ragioni d'urgenza", che possono assumere rilievo ai fini dell'abbreviazione dei termini per la ricezione delle offerte, debbono sostanziarsi in sopraggiunte circostanze impreviste che, rendendo improcrastinabile l'esecuzione dei lavori, non consentono il rispetto degli ordinari termini di presentazione delle offerte. Pertanto, ai fini del legittimo ricorso alla procedura accelerata, la stazione appaltante deve fornire congrua motivazione in ordine alla dimostrata sussistenza delle riferite circostanze. Il pericolo di perdere il finanziamento ottenuto non consente il ricorso alla procedura accelerata. Infatti, l'esigenza di impegnare tempestivamente i fondi di bilancio non può rappresentare un motivo di urgenza tale da giustificare l'abbreviazione dei termini di partecipazione alla gara.